



**ACCORDO DEFINITIVO DI CONCERTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2022
SULL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO
(art. 57 CCNL 17/12/2020 - art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001)**

Il giorno 30 dicembre 2022, presso la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Caltanissetta, in via Luigi Rizzo 14/a, a Caltanissetta,

Richiamati i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area II (Dirigenza Regioni ed Autonomie locali), e, in particolare, l'art. 4 comma 1 del CCNL 22.2.2006 che stabilisce che le modalità di utilizzo delle risorse decentrate siano determinate in sede di accordo decentrato con cadenza annuale;

Richiamato il precedente Accordo di concertazione decentrata integrativa per l'anno 2021 sull'utilizzo del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato definitivamente sottoscritto il 24/11/2021, con il quale si è dato atto della costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti e fissati i criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e risultato;

Richiamato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale con qualifica dirigenziale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta relativo all'anno 2021-2023 aggiornato al nuovo CCNL del 17/12/2020;

Preso visione della quantificazione del fondo per l'anno 2022 come costituito dall'Amministrazione, con determinazione del direttore generale n. 131 del 27/12/2022 modificata con determinazione del direttore generale n.135 del 30/12/2022;

Atteso che a seguito della suddetta costituzione del fondo per l'anno 2022 occorre procedere alla destinazione delle risorse disponibili mediante apposito Accordo di concertazione decentrata integrativa per l'area dirigenziale dello IACP di Caltanissetta, parte economica 2022;

Preso Atto

CHE dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina nell'articolo 4 del CCNL 23/12/1999;

CHE ai sensi del punto 4 del citato articolo questo Ente, avendo meno di 5 dirigenti, le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 8;

CHE in particolare dalle citate norme si può dedurre che solo la destinazione e la ripartizione delle risorse esistenti sul fondo è oggetto di concertazione fra l'amministrazione, le OO.SS. dell'ente, mentre la quantificazione delle risorse e la conseguente costituzione del fondo, sono assunte autonomamente ed unilateralmente dall'Amministrazione.

CHE il principio per cui la costituzione e la quantificazione del fondo risorse decentrate è atto unilaterale dell'amministrazione ed è stato indirettamente confermato anche dall'articolo 40 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'articolo 54 del D.lgs. 27 ottobre n. 150;

CHE a tal proposito, per evitare il sorgere di insanabili conflitti con la parte sindacale nella successiva fase di ripartizione delle risorse, l'ARAN raccomanda di attivare apposite procedure informative atte a coinvolgere le OO.SS. fin dal momento della costituzione del fondo, fermo restando il principio che in ogni caso l'amministrazione, in questa fase, può procedere unilateralmente.

CHE ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 23/12/1999, come sostituito dall'art. 6 del CCNL del

22/02/2006, con nota prot. n. 11468 del 27/12/2022 sono state convocate per la eventuale concertazione le OO.SS. territoriali relativamente alla ripartizione delle risorse decentrate del Fondo 2022;

CHE, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001, il presente Accordo è stato sottoposto all'esame preventivo del Collegio dei Sindaci per il prescritto controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio ex art. 40, comma 3 sexies, del D.lgs 165/2001, che ha espresso parere favorevole con verbale n.16 del 30/12/2022;

CHE con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 50 del 30/12/2022 l'Organo di vertice dell'Ente ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, arch. Antonino Mameli, alla sottoscrizione definitiva della ipotesi Accordo di concertazione decentrata integrativa annuale 2022 (parte economica 2022);

Considerato che la ripartizione e l'utilizzo delle risorse del Fondo 2022, destinate alla retribuzione di posizione e risultato della dirigenza, è effettuata con i criteri generali fissati dal nuovo CCNL 17/12/2020, ed ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., comma 1-bis., il quale dispone che "il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente, considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività; essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti in proporzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati.";

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Nella persona del Direttore Generale: arch. Antonino Mameli,

LA PARTE SINDACALE TERRITORIALE:

FP CGIL sig. Angelo Polizzi - Assente

CISL FP sig. Gianfranco Di Maria

UIL PA sig. Lino Salanitro

sottoscrivono definitivamente quanto segue:

SOMMARIO

ART. 1 Oggetto, Campo di applicazione, e durata

ART. 2 Validità dell'Accordo

ART. 3 Costituzione del fondo per l'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato

ART. 4 Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione;

ART. 5 Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato;

ART. 6 Onnicomprensività del trattamento economico

7

ART. 7 Norme finali e di rinvio.

ART.1

Oggetto, campo di applicazione, e durata

- 1) Il presente Accordo di Concertazione Decentrata Integrativa e finalizzato a dare attuazione all'art. 5 CCNL del 23.12.1999, come sostituito dall'art. 4 CCNL 22.2.2006, dell'Area II della Dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali (ora Funzioni Locali) secondo cui "Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale".
- 2) Il presente accordo ha ad oggetto le modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato finalizzata ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività per l'anno 2022.
- 3) Il presente accordo si applica al personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato

dello IACP di Caltanissetta e ai dirigenti dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo determinato, incaricati ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., o in assegnazione temporanea ai sensi della vigente normativa regionale, se richiamato nei rispettivi contratti individuali di lavoro.

- 4) In sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario l'Amministrazione ha correttamente previsto e stanziato le risorse economiche necessarie per finanziare i fondi per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ente.

ART. 2 Validità dell'Accordo

- 1) Il presente Accordo di Concertazione Decentrata Integrativa sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'Area della Dirigenza ha validità annuale e decorre dall' 1/1/2022 sino al 31/12/2022;
- 2) L'Amministrazione ai sensi dell'art. 5 CCNL 23.12.1999, come sostituito dall'art. 4 CCNL 22.2.2006 dispone il monitoraggio sull'applicazione del presente accordo ed effettua verifiche e controlli in applicazione del sistema di valutazione e misurazione della performance della dirigenza adottato dall'Ente. Le verifiche e i controlli sono effettuati dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) ex art. 14 del D.lgs. 150/2009, costituito e regolamentato con Deliberazione n. 17 del 11/04/2014 e successiva Deliberazione n. 32 del 13/10/2017.

ART.3

Costituzione del fondo per l'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato

- 1) Si conferma che il fondo è costituito ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L. del 23.12.1999, tenuto conto di quanto previsto dal C.C.N.L. del 12.2.2002, dalle relative deliberazioni di CDA, dall'art.23 del C.C.N.L. del 22.2.2006, dall'art. 7 del C.C.N.L. del 14.5.2007, dall'art. 16 del C.C.N.L. del 22.2.2010 e dall'art. 5 del C.C.N.L. del 3.8.2010.
- 2) L'Amministrazione determina annualmente, mediante l'apposito prospetto di cui al successivo comma 4 del presente articolo, le risorse che costituiscono il Fondo da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato.
- 3) Le parti si incontrano annualmente per concordare la ripartizione delle risorse del Fondo nel rispetto dei criteri e dei vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dal presente Accordo decentrato e degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente.
- 4) Per l'anno 2022 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dello IACP di Caltanissetta, suddiviso in risorse fisse e risorse variabili é stato costituito con determinazione del direttore generale n. 131 del 27/12/2022 modificata con determinazione del direttore generale n.135 del 30/12/2022, come segue:



RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

CCNL 1998/2001		
1	art. 26 comma 1 lett) a C.C.N.L. 23-12-99 - indennità posizione e risultato 1998	79.615,00
2	art. 26 comma 1 lett) d C.C.N.L. 23-12-99 (1,25% monte salari dirigenza anno 1997)	1.113,34
3	art. 26 comma 4 C.C.N.L. 23-12-99 - integrazione risorse posizione e risultato dirigenza nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio dal 31.12.1999	138.887,00
TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE:		219.615,34

CCNL 2002/2005 biennio economico 2002-2003		
1	art. 23 comma 1 C.C.N.L. 22.2.2006 (aumento €. 520,00 dall'1.1.2002 x 4 dirigenti)	2.080,00
2	art. 23 comma 3 C.C.N.L. 22.2.2006 (dall'1.1.2003 incremento dell'1,66% del monte salari dirigenza anno 2001 pari ad €. 277.588,00)	4.608,00
CCNL 2002/2005 biennio economico 2004-2005		
3	art. 4 comma 1 C.C.N.L. 14.5.2007 (aumento €. 1.144,00 dall'1.1.2005 x 4 dirigenti)	4.576,00
4	art. 4 comma 4 C.C.N.L. 14.5.2007 (incremento dall'1.1.2006 dello 0,89% del monte salari della dirigenza anno 2003 pari ad €. 267.320,00)	2.379,00
CCNL 2006 - 2009 biennio economico 2006-2007		
5	art. 16 comma 1 C.C.N.L. 22.2.2010 (aumento €. 478,80 dall'1.1.2007 x 4 dirigenti)	1.915,20
6	art.16 comma 4 C.C.N.L. 22.2.2010 (incremento dal 31.12.2007 dell'1,78% del monte salari della dirigenza anno 2005 pari ad €. 335.726,00)	5.873,00
CCNL 2006/2009 biennio economico 2008-2009		
7	art. 5 comma 1 C.C.N.L. 3.8.2010 (aumento €. 611,00 dall'1.1.2009 x 4 dirigenti)	2.444,00
8	art.5 comma 4 C.C.N.L. 3.8.2010 (incremento dal 1.1.2009 dello 0,73% del monte salari della dirigenza anno 2007 pari ad €. 396.264,00)	2.893,00
Totale Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl		26.768,20

Fonte contrattuale		
1	art. 56 comma 1 CCNL 17.12.2020) – (incrementi 1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	5.223,00
2	art. 57 comma 2 lett. c) CCNL 17.12.2020) - importo annuo RIA e maturato economico dirigenti cessati	-
3	art. 57 comma 2 lett. e) CCNL 17.12.2020) - risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali	-
TOTALE NUOVI INCREMENTI CONTRATTUALI		5.223,00

DECURTAZIONE DEL FONDO PARTE FISSA		
Fonte normativa		
2016	comma 236 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Fondo anno 2016	31.779,00

TOTALE RISORSE STABILI		214.604,54
-------------------------------	--	-------------------

Risorse Variabili a destinazione vincolata dalla legge art. 60, comma 2, CCNL 2020		
1	art. 60 comma 2 CCNL 2020 (ex art. 37 del CCNL del 23.12.1999) compensi avvocatura Risorse con vincolo di destinazione per legge (art. 9 della legge 11.08.2014, n. 114)	44.815,00
2	art. 60, comma 3 CCNL 2020 somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita	-
totale Risorse Variabili a destinazione vincolata dalla legge		44.815,00

Risorse non utilizzate Fondo/Fondi anno precedente (art. 57 comma 3 CCNL del 17.12.2020)		
1	Economie anno precedente	23.049,00
Totale Risorse Variabili		67.864,00

RISORSE DEL FONDO	
TOTALE RISORSE STABILI	214.604,54
TOTALE NUOVI INCREMENTI CONTRATTUALI	5.223,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	67.864,00
TOTALE RISORSE FONDO	287.691,54

5) Il totale risorse variabili a destinazione vincolata dalla legge, stanziato nel corrente Bilancio di previsione 2022, limitatamente al personale dirigenziale, sarà considerato come parte del fondo risorse decentrate nel limite della quota effettivamente liquidata per la finalità

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

consentita nell'anno di riferimento a consuntivo;

- 6) Si da atto che le risorse stabili del Fondo come sopra costituito, pari ad € 214.604,00, non superano il limite rappresentato dall'analogo stanziamento per l'anno 2016, quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale previsione opera, per esplicita previsione legislativa, già dallo scorso 1° gennaio 2017 e la norma abroga il comma 236 della legge n. 208/2015, per il quale i fondi non dovevano superare quelli del 2015 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto degli assumibili;
- 7) Al Fondo di cui al superiore comma vanno aggiunte a consuntivo le risorse destinate e corrisposte a titolo di compensi professionali legali di cui all'art. 37 del CCNL 23/12/99 e delle intervenute disposizioni normative di cui all'art. 9 della Legge 114/2014, nonché dei criteri fissati dall'Ente a seguito di apposito regolamento approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 14/05/2015, adeguato alla citata normativa;

ART.4

Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione

art. 27 e 28 del CCNL 1998/2001,

- 1) La destinazione e ripartizione per l'anno 2022 del fondo previsto dall'art. 26 del CCNL 23.12.1999, avverrà sulla base della pesatura delle posizioni dirigenziali in essere, come disciplinata dagli artt. 27 e 28 del CCNL 1998/2001, come segue:

Parte fissa del Fondo destinata alla Retribuzione di posizione 2022:	RISORSE
<p>1) La graduazione della retribuzione di posizione è effettuata in conformità agli strumenti di valutazione delle responsabilità e delle performance, definiti dagli atti di organizzazione e programmazione dell'Ente. È erogata mensilmente per dodici mensilità ai dirigenti in servizio, compresa la Direzione generale.</p> <p>La retribuzione di posizione riconosciuta a:</p> <p>Dirigente di ruolo incaricato della Direzione di Area: è pari al 95% della indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente: $45.102,87 \times 0,95 = 42.848,00$ per n. 2 dirigenti in servizio.</p> <p>Dirigente incaricato della Direzione generale: è pari all'indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente: (45.102,87 valore max della retribuzione di posizione - art. 5 CCNL del 3.8.2010)</p>	132.000,00 €
<p>2) Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per finanziare la retribuzione di risultato del medesimo anno in proporzione al peso percentuale della valutazione ottenuta. Eventuali economie derivanti dal non integrale utilizzo della retribuzione di risultato a seguito della valutazione annuale sono, viceversa, accantonate e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.</p>	

ART.5

Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato

art. 29CCNL 23.12.1999

- 1) Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., comma I-bis. il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione

complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività; essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti in proporzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati.


La retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione di cui all'art. 23 del CCNL del 10.4.1996 come sostituito dall'art. 14 dello stesso CCNL.

Al riguardo il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189). all'art. 5. Comma 11 ha previsto che:

11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali ai comportamenti organizzativi posti in essere ed alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.

11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

- 2) Destinazione risorse decentrate per il finanziamento della retribuzione di risultato:



Parte fissa del Fondo destinata alla Retribuzione di risultato 2022:	
1) La retribuzione di risultato teorica massima riconosciuta a:	RISORSE
Dirigente di ruolo incaricato della Direzione di Area: é pari al 35% della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività. Essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti in proporzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati.	101.000,00 €
Dirigente incaricato della Direzione generale: é pari al 35% della retribuzione complessiva del dirigente* considerata al netto della retribuzione individuate di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività. Essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti in proporzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati.	
<i>(*) Per retribuzione complessiva di riferimento n/In retribuzione fissa tabellare prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente ed alla retribuzione di posizione di cui al precedente art. 4), al netto della eventuale RIA e degli incarichi aggiuntivi- soqgetti nl re51ime dell'onnicomprendività.</i>	
2) Qualora un dirigente sia incaricato temporaneamente delle funzioni dirigenziali ad interim di una posizione vacante o scoperta per assenza superiore a tre mesi, al dirigente incaricato è riconosciuta una retribuzione di risultato aggiuntiva a quella ordinariamente spettante per la posizione dirigenziale di cui é titolare. Tale retribuzione aggiuntiva di risultato é fissata nella misura del 20% della retribuzione di posizione massima riconoscibile alla posizione dirigenziale vacante, prevista dal presente accordo decentrato, ed é erogata a seguito di valutazione annuale.	9.000,00 €
<i>(Per l'anno 2022 la eventuale indennità di interi da riconoscere al Direttore Generale é sospesa in attesa di chiarimenti. Le relative risorse sono pertanto,accantonate)</i>	
TOTALE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2022	110.000,00 €
3) Parte variabile a destinazione vincolata per Legge (art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 1999), da contabilizzare nel Fondo a consuntivo, di cui:	
Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - (art. 37, ccnl 1999) (art. 9 della Legge 114/2014) derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte: €. 44.815,00 previste nel corso dell'anno. L'importo definitivo sarà rimodulato a consuntivo);	44.815,00 €
Risorse non destinate e accantonate	876,00 €

- 3) Le risorse destinate a finanziare la retribuzione di risultato di una o più posizioni dirigenziali temporaneamente vacanti o scoperte, ovvero decurtate a seguito di valutazione annuale, e, pertanto, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono accantonate e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, ovvero in corso d'anno in caso di copertura del posto.
- 4) I dirigenti che svolgono particolare attività a favore dell'Ente, con il diritto a percepire i compensi professionali riconosciuti ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 23.12.1999, art. 12 - comma 1 - lett. b) del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996, art. 9 della Legge 114/2014, nonché dalle altre disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale che riconoscono compensi aggiuntivi, partecipano alla retribuzione di risultato; la retribuzione di risultato sarà erogata per intero qualora la somma per i compensi professionali anzidetti non superi il 30% della retribuzione di posizione in godimento. In caso di superamento del suddetto importo, la retribuzione di risultato sarà decurtata del 20%.

ART.6

Onnicomprensività del trattamento economico

- 1) In applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, tutte le attività di istituto, nonché gli incarichi specifici connessi al funzionamento dell'Ente, rientrano nel trattamento economico previsto per i dirigenti, fermo restando

quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del presente Accordo.

- 2) Tra le attività sopra indicate rientrano tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito dall'Amministrazione di appartenenza e, quindi, anche la partecipazione a commissioni di concorso, gare o simili, convenzioni, nonché la docenza svolta per conto dell'Ente, purché rientranti nei compiti d'Ufficio della posizione dirigenziale occupata.

ART.7

Norme finali e di rinvio

- 1) Per quanto non regolato dal presente accordo, si applicano le norme di Legge e dei CCNL vigenti.
- 2) Il presente Accordo decentrato economico 2022, corredato delle relazioni previste dalla legge e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri finanziari, é trasmesso, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva:
- all'ARAN e al CNEL per via telematica (art.40-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001).
 - Al competente Servizio per la pubblicazione permanente sul sito web istituzionale dell'Ente, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa, certificate dagli organi di controllo interno, nonché alle "specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa" annualmente trasmesse al ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 40-bis, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001).

Sottoscrizione definitiva accordo di concertazione decentrata integrativa della dirigenza anno 2022

Il giorno 30 del mese di dicembre anno 2022 presso la Sede dello IACP di Caltanissetta

DATO ATTO

CHE con nota prot.. n. 11468 del 27/12/2022 sono state convocate per la eventuale concertazione le OO.SS. territoriali relativamente alla ripartizione delle risorse decentrate del Fondo 2022;

Che le OO.SS. presenti, stante la conferma degli istituti economici degli anni precedenti, non hanno rilevato osservazioni si ritiene possa procedersi alla destinazione delle risorse decentrate del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato delta dirigenza;

CHE, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001, il presente Accordo è stato sottoposto all'esame preventivo del Collegio dei Sindaci per il prescritto controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio ex art. 40, comma 3 sexies, del D.lgs 165/2001, che ha espresso parere favorevole giusto verbale n.16 del 30/12/2022;

In assenza di rilievi, il presidente della delegazione trattante di parte pubblica autorizzato alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo con delibera del C.d.A. n. 50 del 30/12/2022; procede alla sottoscrizione dell'Accordo unitamente ai componenti della delegazione trattante di parte sindacale.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
nella persona del Direttore Generale: arch. Antonino Mameli

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE:
le OO.SS. territoriali

Caltanissetta, 30/12/2022



Letto, confermato sottoscritto.

le OO.SS. territoriali

FP CGIL sig. Angelo Polizzi - Assente

CISL FP sig. Gianfranco Di Maria

UIL PA sig. Lino Salanitro



Il Presidente
della delegazione pubblica
arch. A. Mameli

